

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2040**Determinazioni in merito all'accreditamento dei distretti del cibo ai sensi della legge regionale 31/2008 art. 7 bis**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;
- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» e in particolare l'art. 4 che riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti;
- la delibera di Giunta Regionale n. 10085 del 7 agosto 2009 - Determinazioni in merito ai requisiti per l'accreditamento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205, che modifica l'art. 13 del d.lgs. 228/2001 ampliando la gamma delle tipologie dei distretti, che sono ridefiniti come Distretti del cibo;
- la l.r. 31/2008 e in particolare l'art. 7 bis «Distretti del cibo».

Considerato che la d.g.r. 10085/2009 identificava tre tipologie di distretto, segnatamente, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera, le cui definizioni sono riportate in allegato B al presente atto, le prime due aderenti al citato d.lgs. 228/2001, la terza alla l.r. 1/2007;

Dato atto che i Distretti lombardi accreditati con d.g.r. 10085/2009 possono essere ricondotti, in ragione della loro sostanziale corrispondenza, alle nuove tipologie del novellato d. lgs. 228/2001 e descritte nell'Allegato B del presente atto, senza necessità di nuovo accreditamento e ciò consente altresì di arricchire i contenuti dei settori di attività, le specificità di ognuno e l'accesso ai benefici previsti dal d.lgs. medesimo;

Preso atto tuttavia che la denominazione di legge «Distretti del cibo» di cui all'art. 7 bis l.r. 31/2008 esclude la possibilità di ricomprendere i Distretti di filiera del settore florovivaistico, per i quali si ritiene opportuno comunque mantenere attivo il riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. 10085/2009;

Ritenuto di:

- riclassificare i Distretti agricoli lombardi, per ricondurli alle nuove tipologie individuate dal novellato d.lgs. 228/2001, come da Tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- confermare l'accreditamento già avvenuto con d.g.r. 10085/2009, sia per i Distretti agricoli lombardi sia per i Distretti di filiera del settore florovivaistico di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- definire finalità e principi generali per l'accreditamento dei nuovi Distretti del cibo, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare a successivo atto del dirigente competente la definizione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento e modalità di compartecipazione di Regione Lombardia alle spese di accreditamento;
- stabilire che le spese relative alla copertura dei costi sostenuti per l'istanza di accreditamento dei Distretti del cibo di € 10.000,00 esercizio 2019, € 30.000,00 esercizio 2020 ed € 30.000,00 esercizio 2021, trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838 del bilancio 2019/2021;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse:

1. di approvare la riclassificazione dei Distretti agricoli lombardi, per ricondurli alle nuove tipologie individuate dal novellato d.lgs. 228/2001, come da Tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare l'accreditamento già avvenuto con d.g.r. 10085/2009, sia per i Distretti agricoli lombardi sia per i Distretti di filiera del settore florovivaistico di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce finalità e principi generali per l'accreditamento dei nuovi Distretti del cibo;

4. di demandare a successivo atto del dirigente competente la definizione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento e modalità di compartecipazione di Regione Lombardia alle spese di accreditamento;

5. di stabilire che le spese relative alla copertura dei costi sostenuti per l'istanza di accreditamento dei Distretti del cibo trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, € 10.000,00 esercizio 2019, € 30.000,00 esercizio 2020 ed € 30.000,00 esercizio 2021, bilancio 2019/2021.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Direzione all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A
Tabella 1 Distretti del cibo

Nome del Distretto, riconoscimento ai sensi DGR n.10085/2009	Tipologia attribuita ai sensi DGR n.10085/2009	Classificazione ai sensi dlgs 228/2001 e corrispondenze con DGR n.10085/2009
Distretto agricolo della bassa bergamasca	Rurale	Rurale
Distretto agricolo della valle del fiume Olona - DAVO	Rurale	Rurale
Distretto agricolo delle risaie lomelline	Rurale	Rurale
Distretto Agricolo Milanese DAM	Rurale	Sistema produttivo Periurbano (tip. E)
Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò pavese - Bonarda e Pinot nero	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Distretto della filiera avicola lombarda	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto della Filiera Ceralicola Lombarda	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto Latte Lombardo DLL	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto neorurale delle tre acque di Milano - DINAMO	Rurale	Rurale
Distretto rurale Valle dell'Adda	Rurale	Rurale
Distretto Riso e Rane	Rurale	Rurale
Po di Lombardia	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Valtellina che gusto!	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Distretto agricolo Adda- Martesana	Rurale	Rurale
Distretto agricolo biologico casalasco viadanese	Agroalimentare di Qualità	Sistema produttivo biologico (tip. G)

Tabella 2 Distretti di filiera

Florovivaistico Alto Lombardo	Filiera	Filiera ai sensi dgr 10085/2009
Distretto Plantaregina	Filiera	Filiera ai sensi dgr 10085/2009

ALLEGATO B

Finalità, definizioni e principi generali per l'accreditamento dei Distretti del cibo

FINALITA' E DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento, in coerenza con il dlgs 228/2001 così come modificato dalla Legge n.205/2017 si definisce **Distretto del cibo** *“un sistema produttivo locale, costituito da una rete di imprese operanti in un medesimo comparto / territorio”*. L'insieme di risorse e capacità derivanti dalla presenza di una molteplicità di imprese che gravitano intorno ad una stessa filiera produttiva e un territorio omogeneo creano una rete di interdipendenze positive e relazioni tra imprese, istituzioni e popolazioni locali.

L'aggregazione di imprese che va a costituire un Distretto del cibo fa dunque leva sull'integrazione fra le attività economiche presenti sul territorio, mirando ad una crescita collaborativa e ad una condivisione di risorse e conoscenze, rafforzando la competitività del sistema e valorizzando, in funzione della tipologia in cui ricade, i profili multifunzionali dell'agricoltura, gli elementi di integrazione multisettoriale, il legame con le vocazioni territoriali, i valori ambientali, la qualità delle produzioni, integrando salvaguardia dell'ambiente e tradizioni locali.

Il Distretto del cibo, dunque, nelle finalità normative, deve configurarsi come soggetto portatore di interessi diffusi e condivisi, collocandosi all'interno del partenariato regionale o locale facendosi promotore e gestore di progetti e relazioni prevalentemente economiche, ma non solo, tra i suoi aderenti.

Sono di seguito riportate le definizioni che consentono di ricondurre i distretti accreditati ai sensi della DGR n.10085 alle tipologie intervenute con la revisione normativa della L.205/2017. Le corrispondenze sono presentate nella **Tabella 1 Distretti del cibo** – Allegato A del presente provvedimento.

Tipologie distrettuali previste dalla DGR n.10085/2009

- a) **distretti rurali**: sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
- b) **distretti agroalimentari di qualità**: sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
- c) **distretti di filiera** sistemi produttivi di comparto ad elevata specializzazione caratterizzati da una forte integrazione di filiera tra gli operatori e da una rappresentatività significativa in termini economici a livello settoriale e regionale.

Tipologie di Distretti del cibo previste dal dlgs 228/2001 art. 13, così come modificato dalla L.205/2017:

- A. distretti rurali, quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1 della legge n.317/1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- B. distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della

- vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- C. sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;
- D. sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- E. sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- F. sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.
- G. sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.
- H. biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato o sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

Le imprese che intendono richiedere l'accREDITamento di distretto devono sottoscrivere **formale accordo** con il quale si evidenziano le motivazioni e la rappresentatività del contesto economico e produttivo di riferimento a livello regionale. La proposta di accREDITamento di distretto è trasmessa alla Regione per il tramite di un soggetto designato a **capofila**.

Capofila è dunque l'impresa designata a rappresentare tutti gli aderenti al momento della presentazione della domanda di accREDITamento.

La domanda di accREDITamento può essere supportata da manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti privati o pubblici (OOPP, mondo della ricerca etc.), in qualità di portatori di interesse all'iniziativa.

I **principi generali** su cui saranno determinati i criteri per l'ammissibilità dell'istanza di accREDITamento prendono in considerazione i seguenti elementi, di cui sarà data evidenza dai richiedenti nella **relazione tecnica** di accompagnamento alla domanda, e che guideranno la valutazione dell'istanza stessa:

- finalità e obiettivi della costituzione del Distretto del cibo, in coerenza con le finalità sopra descritte;
- definizione del comparto, dell'ambito territoriale, supportata da analisi e dati di natura economico-sociale, atta a inquadrare la proposta in correlazione alle finalità;
- risultati attesi, ricadute e vantaggi conseguibili a livello di comparto e territorio, in sintesi il valore aggiunto derivabile grazie all'organizzazione distrettuale;
- rappresentatività del Distretto del cibo a livello settoriale o territoriale, documentabile dal numero di imprese aderenti e dalla rilevanza economica del complesso degli aderenti (valore della produzione/valore complessivo sul territorio distrettuale);

- rete delle relazioni in essere a livello della filiera e con altri stakeholder (es. Enti di ricerca, imprese di filiere correlate, associazioni etc.) ed eventuali strumenti di integrazione in essere di risorse e funzioni tra le imprese aderenti;
- evidenze di iniziative e di modalità attivate di pubblicità dell'iniziativa, per la consultazione e il coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati;
- livello organizzativo e operativo idoneo, in funzione di competenze, ruoli e principali campi di attività individuate in capo al Distretto (programmazione, coordinamento, integrazione, collettore di risorse etc.)

La **domanda di accreditamento**, accompagnata dalla relazione tecnica riportante i contenuti sopra descritti, sarà oggetto di valutazione coordinata dalla Direzione Generale Agricoltura.

Le **disposizioni attuative** relative al procedimento di accreditamento dei Distretti del cibo, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento saranno definite in apposito successivo atto della Direzione Generale Agricoltura.